



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

VIA FARINI, 1 - 40124 - BOLOGNA

Prot. 112/20

IL PRESIDENTE

in relazione a quanto previsto dall'art. 83 comma 6 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", dal Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito...e di proroga di termini amministrativi e processuali" che, all'art. 36, ha prorogato il termine previsto dall'art. 83 D.L. cit. dal 15 aprile 2020 all'11 maggio 2020, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ('misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica') che prevede, tra le altre cose, il prolungamento fino al 31 luglio 2020 del periodo di vigenza delle disposizioni straordinarie adottate per la trattazione degli affari giudiziari al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica, nonché dal Decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, contenente 'misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario', che prevede, tra le altre cose, alcune modifiche della predette legge di conversione n. 27/20; visti i DPCM 9.03.20, 11.03.20, 10.04.20 e 26.04.20 ("Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.20 n.6");

vista l'ordinanza n. 74/20 del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna; ritenuta la necessità, sentita l'Autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore generale della Repubblica, di adottare le misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari necessari per garantire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute **per il periodo dal 12.05.20 al 31.07.20;**

vista la nota del Presidente della Corte d'Appello e del Procuratore Generale di Bologna in data 15.5.20 che formula l'intesa ai sensi dell'art. 83 c. 6 D.L. 18/20;

Ministero della salute **per il periodo dal 12.05.20 al 31.07.20;**

visto il documento di attuazione e gestione delle misure anti-contagio predisposto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione unitamente al Medico competente;

viste le linee guida per le udienze elaborate in sinergia con gli organismi forensi del distretto;

visti gli atti di gestione n. 1/20 del 18.03.20 e del 20 del 20.3.2020 con cui si assicura il presidio per le attività indifferibili ed urgenti e contestualmente si autorizzano i dipendenti, in consistente numero, a svolgere la propria prestazione nelle forme del lavoro ed 'agile';

ritenuta la necessità di adottare misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie dettate dalle Autorità al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

rilevato che il complesso delle disposizioni sopra richiamate impone di evitare i contatti non necessari tra le persone e, con specifico riferimento agli Uffici giudiziari, prescrive di scongiurare qualunque forma di assembramento e presenze fisiche di magistrati e personale amministrativo, utenze esterne non indispensabili e correlate all'espletamento di attività urgenti, espressamente indicate dall'art. 83 del dal D.L. 18/20 conv. nella L. 27/20;

considerato che la chiara finalità di deflazione delle presenze deve essere posta in bilanciamento con le esigenze di assicurare la ripresa delle attività non solo considerate urgenti;

rilevato che la fine del periodo emergenziale è da individuare, allo stato, non prima del 31 luglio 2020;

considerato, pertanto, che appare opportuno la rimodulazione delle stringenti disposizioni date con riferimento al periodo fino al 11.5.2020 prevedendo la trattazione non solo dei procedimenti nei confronti dei detenuti, ma, sia pure limitatamente, nei confronti dei soggetti liberi sospesi e agli arresti domiciliari al fine di proseguire l'attività nei confronti dei soggetti detenuti, ma al contempo, di riprendere l'attività anche per i procedimenti riferibili ai c.d. liberi onde contenere il ritardo accumulato in questi mesi; tale valutazione appare doverosa non solo in seguito alle nuove disposizioni emanate, ma anche in ragione della peculiare situazione del Tribunale di Sorveglianza che, al 2017 vantava circa 12.000 pendenze a far data dal 2009 di cui migliaia neppure iscritte al Sius rispetto alle quali è stato predisposto un piano di smaltimento che ha dato più che positivi risultati malgrado la scopertura di oltre il 30% della pianta organica prevista per gli amministrativi (già di per sé risibile rispetto ai flussi) e dell'organico dei magistrati (anch'esso non adeguato ai flussi di lavoro per quantità e qualità);

sentiti i Magistrati dell'ufficio;

sentita la responsabile delle cancellerie;

informate OO.SS. e RSU;

ADOTTA

le seguenti misure:

ACCESSO DEL PUBBLICO E LIMITAZIONI DI ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

- 1) a decorrere dal **12.05.20 e fino al 31.07.20** l'accesso al pubblico è previsto dalle **ore 9 alle ore 12;**
- 2) **per la consultazione dei fascicoli e il rilascio di copie** resta in vigore l'accordo con il COA e le Camere penali di **prenotazione via mail** all'indirizzo **registrogenerale.tribsorbologna@giustizia.it** nonché le linee guida concordate con gli stessi organismi del Foro allo scopo di scaglionare gli accessi per la consultazione ad orari fissi.

LINEE GUIDA VINCOLANTI PER LA FISSAZIONE E LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE DEL TRIBUNALE E DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA E CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE:

- 1) a decorrere **dal 12.05.20 e fino al 31.07.20** **tutte le udienze** (da intendersi udienze 'partecipate' e **i procedimenti collegiali de plano che vengono tutti trattati in camera di consiglio non partecipata**) nei procedimenti di sorveglianza pendenti presso il Tribunale e presso l'Ufficio di sorveglianza di Bologna relativi ai soggetti detenuti saranno tenute; saranno, altresì, riprese le udienze relative ai soggetti c.d. liberi e ai soggetti agli arresti domiciliari definitivi secondo le indicazioni di cui alle linee guida concordate con il Foro;
- 2) verranno, pertanto, trattati i seguenti procedimenti:
 - a) procedimenti riguardanti le **misure di sicurezza detentive** (REMS, Casa di cura e custodia e Casa di lavoro);
 - b) procedimenti riguardanti i **detenuti quando loro stessi o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, salvo il caso di revoca ex art. 51 ter o.p.** (in cui il consenso o il dissenso è irrilevante);
 - c) quelli riguardanti le **misure di sicurezza personali anche non detentive** (espulsione, libertà vigilata) **solo quando i condannati o i difensori espressamente richiedono che si proceda;**
 - d) quelli riguardanti il **riesame 'a termine' delle misure di sicurezza non detentive (anche se il difensore non presenti richiesta di trattazione);**
 - e) quelli riguardanti i condannati che si trovano agli **arresti domiciliari esecutivi ex art. 656 co. 10 c.p.p.** e in **detenzione domiciliare** limitatamente **alle udienze comprese nel periodo 1.06.20-31.07.20;**
- 3) **a decorrere dal 12.05.20 e fino al 31.07.20,** in tutti i casi in cui debba necessariamente essere trattato il procedimento a carico di un **detenuto,** lo stesso non verrà tradotto in udienza e **la sua partecipazione è assicurata, ove possibile, mediante collegamento 'Skype for Business' o 'TEAMS' come da provvedimento del Direttore Generale DGSIA del**

10.03.20, non essendo l'aula del Tribunale né gran parte degli istituti penitenziari dotati di strumenti di videoconferenza ai sensi dell'art. 146-bis D.Lgs. 271/89 e non essendo necessaria la compresenza e la reciproca visibilità tra più detenuti; al fine di garantire in ogni caso la fonia riservata tra la persona detenuta e il suo difensore nell'immediatezza dell'udienza, è autorizzata direttamente dall'aula la chiamata al numero telefonico, cellulare o fisso, fornito dal singolo istituto penitenziario assicurando, con la riservatezza consentita dalle circostanze, un breve colloquio tra detenuto e il suo difensore che lo richieda; negli altri casi (soggetti in libertà vigilata ovvero agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare) non potrà essere garantito il collegamento in videoconferenza e la persona potrà comparire personalmente all'udienza;

4) considerate le circostanze di fatto e di luogo e le indicazioni dell'Autorità Sanitaria Regionale nonché il documento di valutazione "Rischio Covid-19" redatto dal RSPP in sinergia con il Medico Competente che conentono presso l'aula del Tribunale di sorveglianza l'opportuno distanziamento sociale ed assicurano, attraverso gli idonei presidi già previsti e le cautele predisposte al fine di contenere il rischio di contagio, come previste *infra* al punto 9, nelle udienze avanti al Magistrato o al Tribunale di sorveglianza (udienze di 'discussione' e 'in camera di consiglio'), ferma restando la partecipazione del detenuto in videocollegamento, non è consentita la partecipazione 'da remoto' delle altre parti processuali (art. 83 d.l. cit. co. 12-bis che prevede la mera facoltà del Giudice di disporre i collegamenti da remoto per le parti diverse dal detenuto), né è consentita la partecipazione 'da remoto' dei componenti del collegio per la conseguente deliberazione (art. 83 D.L. cit. , co. 12-quinquies);

5) nei casi in cui, per qualsiasi ragione, non sia possibile il videocollegamento il **procedimento verrà rinviato ad udienza fissa.**;

6) la volontà di **richiedere la trattazione del procedimento** è rimessa al detenuto e/o al suo difensore e **dovrà essere specificamente espressa e comunicata all'ufficio, dal detenuto o dal suo difensore, prima dell'udienza e comunque con almeno due giorni d'anticipo.**

7) si continueranno ad apprestare **idonee modalità di accesso alle aule ove si tiene la camera di consiglio** (che comunque già di per sé integra la modalità 'a porte chiuse' ex art. 472 co. 3 c.p.p., di cui all'art. 10 co. 12 del DL 2.03.20 n. 9) scaglionando la 'chiamata' delle parti e mantenendo la distanza di sicurezza tra i soggetti presenti, fuori e dentro l'aula, secondo le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della salute per contenere il rischio di contagio tra la popolazione, in conformità con le 'Linee guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense' del 28.02.20 .

Si comunichi a tutti i Magistrati del Tribunale di Sorveglianza e al personale di Cancelleria del Tribunale e dell'Ufficio di sorveglianza di Bologna.

Si comunichi altresì al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, al Presidente dell'Ordine distrettuale degli Avvocati di Bologna, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del distretto e al Presidente della Camera penale di Bologna e ai Presidenti delle Camere Penali del distretto e al Presidente dell'Unione Regionale Consigli degli ordini Forensi Dell'Emilia Romagna.

Si comunichi all'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20.5.2020

Il Presidente
Antonietta Fiorillo

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a long, sweeping horizontal stroke that extends to the right.

**UDIENZE AVANTI ALLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA
IN VIDEOCONFERENZA E DA REMOTO**

Artt. 2 comma 7 D.L.11/2020 E 45 BIS E 146 BIS Disp. Att. C.p.p.

LINEE GUIDA PER LE UDIENZE

**Tribunale di Sorveglianza di Bologna
Ufficio di Sorveglianza di Bologna
Unione Regionale Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia Romagna
Ordine degli Avvocati di Bologna
Camera Penale di Bologna "Franco Bricola"**

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*";

Visti i D.P.C.M. del 9.3.2020 e del 22.3.2020, il D.L. n. 19 del 25.3.2020; la L. 24.4.2020 di conv. Del D.L. 17.3.2020 n. 18 che prevede il prolungamento fino al 31.7 2020 del periodo di vigenza delle disposizioni straordinarie adottate per la trattazione degli affari giudiziari; il D.L. 28/2020 (art. 3 lett.i di modifica dei commi 6 e 7 dell'art. 83 D.L.18/2020) e il D.P.C.M. 26.4.2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19 applicabili all'intero territorio nazionale;

Sentita l'Autorità Sanitaria Regionale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, gli altri ordini degli Avvocati del Distretto per il tramite del Presidente URCOFER e la CAMERA Penale di Bologna "Franco Bricola";

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 74 del 30.4.2020;

dato atto che sono stati effettuati sopralluoghi negli ambienti di lavoro con i delegati dell'Autorità Sanitaria Regionale al fine di individuare le misure da adottare per garantire le esigenze di prevenzione di carattere sanitario e per evitare assembramenti;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 ("*ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020*"), ha raccomandato ai dirigenti degli uffici di adottare i provvedimenti previsti dalla norma "*attraverso procedure partecipate, idonee a coinvolgere...l'avvocatura ed il personale amministrativo*" (cfr. punto n. 1);

Considerato che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha predisposto - e positivamente testato - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di sorveglianza davanti al Tribunale di Sorveglianza e al Magistrato di Sorveglianza per le udienze con detenuti;

Considerato, altresì, che appare opportuno riprendere, sia pure limitatamente, la trattazione dei procedimenti relativi ai soggetti c.d. liberi sospesi e arrestati domiciliari ex art. 656 comma 10 cpp limitatamente a coloro che rinunceranno a presenziare personalmente;

DISPONE

"UDIENZE"

1. Le udienze avanti il Tribunale di Sorveglianza e il Magistrato di Sorveglianza relative a procedimenti interessanti soggetti detenuti o internati saranno organizzate secondo tre fasce orarie: 10-12; 12-14; 14-16. Le prime due fasce orarie tratteranno i procedimenti di soggetti detenuti che continueranno ad essere collegati in videoconferenza con piattaforma Skype for business o Teams; la fascia oraria 14-16 tratterà i procedimenti di soggetti liberi sospeso o agli arresti domiciliari. Ove il numero dei procedimenti previsto per una determinata udienza lo consenta, anche la fascia oraria 12-14 potrà essere dedicata ai procedimenti relativi a soggetti liberi;
2. Tenuto conto delle indicazioni sul numero di presenze in aula di udienza fornite, in seguito a sopralluogo, dai delegati dell'Autorità Sanitaria Regionale, si prevede che negli avvisi di fissazione udienza per i procedimenti concernenti soggetti liberi sarà indicato che, ove l'interessato intenda presenziare personalmente all'udienza, essa sarà rinviata in udienza a data fissa successiva al 31 luglio. Qualora rinunci a presenziare, il procedimento sarà trattato e deciso.
3. Le verifiche effettuate dai delegati dell'Autorità Sanitaria Regionale hanno indicato, inoltre, che l'aula di attesa adiacente all'aula di udienza potrà ospitare contemporaneamente non più di tre difensori. Tale limite comporterà che alcuni difensori dovranno attendere in spazi limitrofi. Al fine di consentire la reperibilità costante, evitando nel contempo attese in zone non comode, sarà cura dei difensori - come prassi- indicare l'ordine di arrivo, che verrà utilizzato per chiamare i singoli procedimenti, a cui dovrà anche essere aggiunto il recapito cellulare degli stessi per consentire l'avviso a mezzo dell'imminente trattazione del procedimento, così da consentire agli stessi di raggiungere per tempo l'aula di udienza.

4. Si raccomandano i difensori di persone per le quali sono pendenti istanze di misure alternative alla detenzione di depositare eventuali dichiarazioni di riapertura di aziende e ditte che avevano offerto disponibilità ad occupare lavorativamente tali soggetti prima dell'emergenza epidemiologica, al fine di consentire una più rapida fissazione dell'udienza e, conseguentemente, la celere definizione del procedimento.

"CANCELLERIA"

Al fine di evitare assembramenti e code nelle zone antistanti la cancelleria del registro generale si proseguirà nella prassi già da tempo avviata, di prenotare on line i fascicoli per la consultazione). La richiesta andrà inoltrata alla mail registrogenerale.tribsorv.bologna@giustizia.it entro le ore 11.00 del secondo giorno precedente la data di consultazione. La fascia oraria in cui sarà possibile la consultazione del fascicolo oltreché il deposito di istanze urgenti sarà dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e la durata della stessa non potrà essere superiore a 15 minuti per singolo accesso. Sarà cura della Cancelleria rispondere alla mail del difensore indicando l'orario in cui sarà disponibile il fascicolo per la consultazione.

La mail dovrà essere stampata dal difensore e mostrata al personale addetto ai controlli all'ingresso del Tribunale e alla cancelleria.

Bologna, 21/5/20



IL PRESIDENTE
ANTONIA FIORILLO